



COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSEDIAMENTO

DEGLI IMPIANTI

PER LA

TELEFONIA MOBILE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 10 settembre 1998, n. 381: Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

Legge 22 Febbraio 2001, n. 36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17 aprile 2008.

Art. 1 - OGGETTO

Il regolamento si occupa di disciplinare il corretto insediamento di impianti fissi per il servizio di telefonia mobile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio del Comune di S. Stefano in Aspromonte.

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si riferiscono all'intero territorio comunale e, per quanto applicabili, risultano immediatamente precettive anche per impianti già esistenti.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Per impianto fisso per il servizio di telefonia mobile si intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento dell'aria. Il sistema delle antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno. La centralina e i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni e materiali di fabbricazione possono variare, ma devono essere comunque compatibili con il contesto ambientale di riferimento; a tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere soluzioni e materiali ritenuti più idonei. In base alle dimensioni il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato etc ...). Antenne e apparati di trasmissione possono essere accorpati in un unico circuito elettronico.

CAPO 1 IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

Art. 3 - PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI

Gli Impianti per la telefonia mobile devono essere autorizzati, ai sensi di legge e l'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune a seguito della presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.

Il Programma annuale delle installazioni fisse comprensivo della domanda di autorizzazione, deve essere presentato al Comune di S. Stefano in Aspromonte e deve essere corredato dalla documentazione che di seguito si elenca:

- Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli/e su cui insistono gli impianti già installati;
- Elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico;
- Dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato;

Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:

Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Valutazioni di cui al comma 2 art. 2 bis della legge 1 luglio 1997 n. 189 e s.m.i., sui possibili impatti relativi al paesaggio, al patrimonio storico, culturale e ambientale, corredato dalla simulazione fotografica (fotoinserimento) in scala e da almeno tre punti di vista alternativi;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1 :5000 qualora necessaria;

- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

Caratteristiche radioelettriche e valutazione

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici; valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne (per antenne installate su edifici).

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza;
- inserimento;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100);
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc.), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, etc.);
- in particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto degli impianti.

Oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti, il programma annuale può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 200 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

In tal caso, l'autorizzazione riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuterà la compatibilità urbanistico edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste al successivo art. 6.

Art. 4 AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma dovrà essere presentato al Comune, entro il termine del 30 settembre di ogni anno secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla normativa nazionale.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione, ogni Programma viene depositato per 30 giorni consecutivi presso l'Albo pretorio del Comune, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione.

A tale proposito, il soggetto proponente il programma deve indicare espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

Di tale deposito deve essere data comunicazione, mediante avviso affisso all'Albo pretorio, nelle bacheche comunali del territorio e nei locali pubblici, pubblicato su un quotidiano a diffusione locale e sul sito Internet dell'Amministrazione comunale.

Entro il termine di 15 giorni dal compiuto deposito, sarà possibile formulare osservazioni da parte di chiunque sia interessato, titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Il Programma è autorizzato dal Comune, entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione completa, nel rispetto del presente regolamento e sulla base delle valutazioni e dei pareri dell'ARPACAL e dell'ASL competenti per territorio, nonché del parere di conformità urbanistico-edilizia rilasciato dall'UTC.

Art. 5 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE (SRB)

Gli impianti fissi per il servizio di telefonia mobile del tipo denominato "Stazione Radio Base" dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) localizzazione

E' vietata l'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.

La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.

Sono individuate, quali aree di particolare attenzione e pertanto sconsigliate ad ospitare l'installazione degli impianti di che trattasi, quelle sottoposte a vincolo di tutela ambientale, di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/04, le aree soggette a verde pubblico attrezzato (parchi e giardini) nonché le aree urbane intensamente abitate.

Al fine di minimizzare l'impatto ambientale e salvaguardare la salute pubblica l'Amministrazione provvederà ad individuare periodicamente, all'interno del territorio comunale, tramite apposita cartografia, aree di ricerca ritenute idonee al fine di ospitare gli impianti fissi di telefonia mobile, in grado di garantire la completa copertura del servizio nel territorio di S.Stefano individuate preferibilmente fra quelle di proprietà comunale, entro le quali i gestori potranno ubicare i propri impianti.

In caso di installazioni su proprietà comunale l'autorizzazione è subordinata:

- se trattasi di aree o edifici appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile, al rilascio di concessione di suolo pubblico con allegato disciplinare, nel quale saranno fissati tutti i patti e le condizioni ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento al controllo del numero di impianti, al fine di limitare il consumo di territorio, oltre che a quant'altro previsto nell'apposito regolamento;
- se trattasi di aree o edifici appartenenti al patrimonio disponibile del comune, alla stipula di contratto di locazione, contenente tutti i patti e le condizioni ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento al controllo del numero di impianti, al fine di limitare il consumo di territorio, oltre che a quant'altro previsto nell'apposito regolamento.

In ogni caso, è facoltà del Comune, in sede di rilascio dell'autorizzazione, obbligare la ditta concessionaria a garantire l'ospitalità sulla medesima installazione di impianti di altre ditte concessionarie di servizio pubblico, fatto salvo il diritto della ditta realizzatrice dell'installazione a percepire un equo compenso per l'esecuzione delle parti messe a disposizione.

b) Inserimento ambientale

Per quanto riguarda la realizzazione di pali o tralicci di supporto, questi dovranno rispettare le norme previste dal PRG nelle diverse zone urbanistiche.

Per la realizzazione di impianti a servizio di un singolo gestore, dovrà essere utilizzato quale sostegno un palo tubolare. Nel caso di impianti a servizio di più gestori, potrà essere autorizzata anche l'installazione di sostegni a traliccio qualora ne fosse dimostrata la necessità per motivi di sicurezza e funzionalità, tramite analisi dei carichi agenti e del comportamento della struttura di sostegno.

c) Norme generali

Nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni legislative e normative tecniche CEI ed UNI generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche: Legge 46/90 e succ. mod., 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), DPR 547/55 e D.Lgs 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), norme CEI 24.1, CEI 64-8, CEI 81.1 (protezione contro le scariche atmosferiche), Decreto n. 381 del 10-09-1998, L. 22 febbraio 2001, n. 36 e L.R. 30/2000 s.m.i. e relative direttive applicative.

Art. 6 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI

In casi particolari, qualora trattasi di installazioni suggerite dal Comune a seguito di modifica della programmazione annuale del richiedente, o già ricomprese nelle aree di ricerca oppure per motivi di comprovato interesse pubblico, risulta possibile provvedere al rilascio di autorizzazioni per siti puntuali non previsti nel programma annuale. Le istanze per ottenere l'autorizzazione all'installazione vanno presentate al Comune e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo previsto dal vigente regolamento comunale materia di edilizia, anche da tutta la documentazione prevista per ogni singola installazione di cui al precedente art. 3.

Le richieste di autorizzazione di impianti singoli, di cui al presente articolo, dovranno inoltre seguire le medesime forme di pubblicizzazione alla cittadinanza previste al precedente art. 4 relativo all'autorizzazione del programma annuale delle installazioni fisse.

Le autorizzazioni per l'esercizio di impianti fissi di telefonia mobile sono contenute nel permesso di costruire laddove previsto.

Le varianti al progetto iniziale o le modifiche dell'impianto autorizzato dovranno essere sotto-poste nuovamente al procedimento contenuto nel presente articolo.

Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini incremento di campo elettromagnetico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo

restando di limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all'ARPACAL, ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale. La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica attestante le valutazioni delle nuove misure del campo elettromagnetico, per consentire agli organismi competenti di esercitare il controllo.

Art. 7 INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE

Rientrano tra gli interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi di legge:

- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo.

Art. 8 INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A.

Rientrano tra gli interventi realizzabili con denuncia di inizio attività i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria ad impianti che non comportino alterazioni alla consistenza e alle degli stessi;
- sostituzione di parti della struttura portante (tralicci, pali etc.) e di componenti tecnologiche deteriorate delle stazioni purchè eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
- interventi di soppressione e rimozione degli impianti con relativa bonifica del sito.

Art. 9 SPESE ISTRUTTORIA

Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Secondo quanto disposto dal presente regolamento è stabilita in € 1.000 la somma da corrispondere al favore del Comune, per ogni impianto di telefonia fisso o mobile autorizzato, quale contributo per l'istruttoria comprensivo di tutti gli oneri e spese a carico del richiedente. Tali somme non sono comprensive degli oneri di costruzione previsti per il rilascio del permesso di costruire, se previsto.

Art. 10 REALIZZAZIONE DEI LAVORI

A seguito dell'autorizzazione del programma annuale, ovvero di ogni singola installazione, i gestori dovranno comunicare la data di inizio dei lavori di realizzazione degli impianti, nel rispetto dei termini temporali previsti da tali provvedimenti.

Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto tecnologico, dovrà essere data comunicazione al Comune e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche strutturali e radioelettriche previste dal progetto autorizzato.

Art. 11 ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Almeno 7 giorni prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione scritta al Comune, con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto.

Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di utilizzo dell'impianto, fenno restando l'attivazione delle procedure previste dal presente regolamento per le modifiche delle apparecchiature installate che comportino incremento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle condizioni autorizzate.

Art. 12 IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE

Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione.

La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
- parere favorevole dell'ARPACAL e dell'ASL.

La documentazione da presentare all'ARPACAL ed all'ASL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto m scala 1:200;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1 :5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1 :2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione m dB della potenza irradiata, infonnatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi; relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fond~elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta.

Gli impianti possono essere previsti:

- a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;

- per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche: in tal caso, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;
- per garantire il servizio, in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art. 17 della legge.

Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 5.

Art. 13 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale dispone il controllo, almeno una volta l'anno, del livello di emissioni elettromagnetiche degli impianti fissi e mobili per telefonia mobile esistenti, per il tramite del Servizio ARPACAL o da Organismi autorizzati e certificati; i costi relativi composti dalle spettanze ArpaCal o altri, oltre ai diritti comunali saranno posti a carico dei gestori.

Gli esiti di tale monitoraggio saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica all'albo pretorio e sulla pubblicazione periodica comunale, nonché mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea.

ART 14 - RISANAMENTI

Per quanto riguarda la riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano i limiti ed i requisiti previsti dalla normativa vigente, si applica quanto previsto dalla legge quadro.

S. Stefano in Aspromonte, li _